

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021 n. 1171

Comune di Volturara Appula (FG) - Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate nell'agro di Volturara Appula, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2016.

L'Assessora all'Urbanistica, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, propone quanto segue.

Vista:

- la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 che disciplina l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, Università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici;

Visti:

- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della L. n. 1766/1927 e sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordinamento degli usi civici ed i relativi procedimenti, ed in particolare ai sensi degli artt. 43 e 45 del R.D. n. 332/1928, i Comuni e le Associazioni agrarie sono tenuti alla formazione di Regolamenti disciplinanti l'utilizzo delle terre civiche, in armonia con la normativa di tutela forestale di cui al R.D. n. 3267/1923 e tenendo conto degli usi riconosciuti, del numero di utenti e delle utilità ricavabili da pascoli e boschi;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di usi civici, già attribuite al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici, le cui competenze sono state recepite dalla Regione Puglia con L. R. 28 gennaio 1998, n. 7, oggetto di successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 8 della predetta L.R. n. 7/1998, che ha previsto l'approvazione da parte di un collegio di tre funzionari nominati dall'Ufficio demanio e patrimonio del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permutate e l'accertamento delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

Premesso:

- Con messaggio di posta elettronica certificata 29.08.2016, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica il 30.08.2016 al prot. n. 6203, il Comune di Volturara Appula ha trasmesso la deliberazione n. 20 del 27.07.2016, ad oggetto "*Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate*", comprensiva dell'allegata documentazione pervenuta unitamente alla predetta deliberazione di C.C. n. 20/2016 che consiste in:
 - Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate;
 - Tav. 1 : inquadramento del centro abitato;
 - Tav. 1.1: intersezione con il P. di F.;
 - Tab. 1 : elenco generale;
 - Tab. 2 : assegnazione a categoria delle terre demaniali;
 - Tab. 3: terreni ricadenti nel P.d.F. da sdemanializzare e tipologie di sdemanializzazione;
 - Certificati catastali dei suoli;
 - Deliberazione di C.C. n. 15 del 26.09.2012 avente ad oggetto: "*Usi civici - provvedimenti relativi ai*

terreni soggetti alla legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni ricadenti nel territorio comunale”.

- il Consiglio Comunale di Volturara Appula con la predetta deliberazione ha avviato la procedura per l'approvazione regionale, previa acquisizione del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico da parte del collegio ex art. 8 L.R. n. 7/1998, del predetto Regolamento per la sistemazione del demanio civico, al fine di dare attuazione alle diverse norme di riferimento per riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di uso civico dalla popolazione residente in Volturara Appula, nonché provvedere al riordino del patrimonio collettivo e salvaguardare, mediante eventuali reintegre demaniali, le terre meritevoli di conservazione per ragioni di tutela ambientale e paesaggistica.
- il Regolamento di cui sopra disciplina i procedimenti amministrativi relativi alle affrancazioni dei terreni legittimati, i procedimenti amministrativi da seguire per le alienazioni delle terre civiche previa sdemanializzazione delle terre interessate, con specificazione della normativa di riferimento per l'utilizzo delle somme ricavate dai predetti procedimenti, nonché la determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, per il quale è necessario acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998, e relativi abbattimenti;
- dall'esame degli allegati approvati con la suddetta deliberazione di C.C. n. 20/2016, con particolare riferimento alle Tavole (1 e 1.1), alle Tabelle (1, 2 e 3) ed ai certificati catastali, si rileva che detta documentazione si riferisce ad altro procedimento, relativo alla richiesta di sdemanializzazione in sanatoria dei terreni di uso civico ricadenti nel vigente Programma di Fabbricazione, avviato dal Comune di Volturara Appula con deliberazione di C.C. n. 28 del 25.11.2016, e pertanto estranei al procedimento de quo, inerente alla sola approvazione del Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate.
- con nota prot. n. 6956 del 20.09.2016, il competente Servizio regionale ha chiesto il giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al collegio nominato con provvedimento del dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio n. 451 del 28.05.2013, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998;
- detto collegio si è espresso con verbale n. 1/2017 del 01.03.2017, inviato con nota prot. n. 6089 del 13.03.2017 ed acquisito al prot. n. 1947 del 20.03.2017, come di seguito riportato:

“ Visto il Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate approvato con deliberazione di C.C. di Volturara Appula n. 20 del 27.07.2016, dal quale si evidenzia che il criterio, già applicato, per la determinazione del prezzo di alienazione, delle aree comprese nel perimetro urbano consiste così come segue:

- 1. Per le aree edificabili la stima sintetica;*
- 2. Per le aree soggette a servizi pubblici stima sintetica-comparativa;*
- 3. per le aree agricole a quanto stabilito nella Delibera del C.C. N. 15 del 26.09.2012.*

*Considerato che la Stima sintetica consiste nella determinazione del valore venale del suolo secondo la formula: $Va = Is * Vf_{ab}$, la Stima sintetica-comparativa consiste nella ricerca del valore di mercato di suoli, sulla base dei prezzi riscontrabili, ubicati nella stessa zona o limitrofi o sulle valutazioni della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare edita dall'Agenzia delle Entrate; mentre per tutti gli altri suoli con destinazione agricola, si rimanda a quanto stabilito nella Delibera di C.C. n. 15 del 26.09.2012;*

Ritenuto che i valori stimati, risultano in linea con la volontà del Consiglio Comunale, esprime parere favorevole di congruità

in ordine alla determinazione dei valori applicabili sulle aree gravate da uso civico.

Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione”.

Ritenuto che:

- dall'esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 20/2016, risulta che lo stesso, per le motivazioni di seguito riportate, necessita di prescrizioni nei seguenti punti:
 - in ordine all'art. 7 “Alienazioni”:
 - al fine di tener conto delle costruzioni o trasformazioni edilizie effettuate in aree agricole, ma con destinazioni d'uso differenti da quello agrario, risulta necessario prescrivere che per la

determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione, si dovrà, a prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore derivanti dall'utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, compresi anche impianti di energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l'aumento di valore sarà determinato in base ai correnti valori di mercato delle rispettive tipologie";

- per l'ultimo periodo, che così recita: *"Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. R. 7/98 e s. m. i., stabilisce di ridurre il prezzo, determinato per l'alienazione dei suoli sdemanializzati per coloro che devono realizzare la prima casa, un edificio per attività produttiva, industriale, artigianale, commerciale turistica e sportiva, nella misura del 60% del prezzo stabilito con le modalità di cui ai commi precedenti."*, il limite massimo degli abbattimenti (60%) risulta eccedere quello previsto dalla vigente normativa di riferimento. Pertanto, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima, occorre prescrivere che la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi disporre che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell'area. Ciò in quanto, interpretando il sopra richiamato comma 3 alla lettera, nel senso di poter applicare riduzioni non inferiori ad un terzo del valore venale dell'area, si perverrebbe ad applicazioni incoerenti con la normativa di settore con riduzioni che potrebbero anche azzerare il prezzo di alienazione. Conclusione, questa, in aperto contrasto con l'esigenza, a più riprese richiamata dalla normativa vigente, che venga corrisposto un giusto ristoro in valore economico alla collettività per la sottrazione di terre civiche.

Ritenuto, altresì, che:

- dall'esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 17/2018, risulta che lo stesso, per le motivazioni di seguito riportate, va emendato nei seguenti punti:
 - all'art. *"7 – Alienazioni"*, il secondo periodo prevede, nell'ambito del procedimento finalizzato all'alienazione previa acquisizione del provvedimento regionale di declassificazione, anche l'acquisizione del giudizio di congruità mentre, con l'approvazione regionale del regolamento in oggetto, per la determinazione del valore di alienazione dei beni di uso civico occorrerà applicare quanto disposto dal predetto regolamento senza necessità, quindi, di acquisire dal collegio, ex art. 8 della L.R. n. 7/1998, ulteriore giudizio di congruità. Il predetto periodo, pertanto, nella parte in cui recita *"previo il parere di congruità espresso dalla Commissione regionale prevista dall'art. 8 della L.R. n. 7/1998"*, va cassato;
 - in ordine all'art. 15 *"Abbattimenti nella prassi di alienazione"*, il comma 2. *"Sono cumulabili gli abbattimenti previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i limiti massimi previsti dall'art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004."*, precisato che trattasi della L.R. n. 14/2004 *"Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004"*, il cui art. 54 *" Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione"*, al comma 3 bis contiene disposizioni che afferiscono alle affrancazioni dei canoni e non alle alienazioni, va interamente soppresso.

Dato atto che:

- le operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, sono delegate ai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, della L.R. n. 7/1998, nonché ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. n. 14/2004;
- l'approvazione regionale del Regolamento in oggetto si riferisce esclusivamente alla parte relativa alle alienazioni, essendo le operazioni di affrancazione dei canoni delegate ai comuni ai sensi dei sopra citati art. 2 della L.R. n. 7/1998 ed art. 54 della L.R. n. 14/2004;

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Vista la Legge Regionale n. 7/1998;

RITENUTO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie di cui sopra, tenuto conto del *“parere favorevole di congruità”* espresso dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di Volturara Appula, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le prescrizioni e soppressioni sopra enunciate, del *“Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate nell'agro di Volturara Appula”*, approvato con la deliberazione di C.C. n. 20/2016, fermo restando che i proventi derivanti dalla gestione restano vincolati e potranno essere utilizzati dal Comune per la valorizzazione del demanio civico o per la realizzazione di opere permanenti nell'interesse della popolazione, dietro espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- 2. DI APPROVARE** il *“Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate nell'agro di Volturara Appula”* approvato dal Comune di Volturara Appula con deliberazione di C.C. n. 20 del 27.07.2016, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
 - in ordine all'art. 7 - *Alienazioni*”, per la determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione, si dovrà, a prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore derivanti dall'utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, compresi anche impianti di energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l'aumento di valore sarà determinato in base ai correnti valori di mercato delle rispettive tipologie;
 - in ordine al predetto *“art. 7 – Alienazioni”*, per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell'area;
- 3. DI NON APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, le parti del *“Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree*

sdemanializzate nell'agro di Volturara Appula", che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:

- "Art. 7 - Alienazioni", ultimo periodo, precisamente nella parte in cui recita: "previo il parere di congruità espresso dalla commissione regionale prevista dall'art. 8 della L.R. n. 7/1998";
- "Art. 15 - Abbattimenti nella prassi di alienazione", l'intero comma 2. "Sono cumulabili gli abbattimenti previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i limiti massimi previsti dall'art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004.";

4. **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate dalla gestione delle terre civiche restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino la valorizzazione del residuo demanio civico, ai sensi dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 7/1998, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, ai sensi dall'art. 24 della legge n. 1766/1927, dietro espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Volturara Appula (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Usi Civici

(Arch. Giuseppe D'ARIENZO)

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Giovanna LABATE)

Il Dirigente della Sezione

(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana"
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
2. **DI APPROVARE** il *"Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate nell'agro di Volturara Appula"* approvato dal Comune di Volturara Appula con deliberazione di C.C. n. 20 del 27.07.2016, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, con le seguenti prescrizioni:
 - in ordine all'"*art. 7 - Alienazioni*"', per la determinazione del valore delle aree oggetto di alienazione, si dovrà, a prescindere dalla tipizzazione urbanistica delle aree, tener conto degli aumenti di valore derivanti dall'utilizzo o trasformazione del terreno a fini diversi da quello agricolo, compresi anche impianti di energie rinnovabili o attività estrattive; in tali casi l'aumento di valore sarà determinato in base ai correnti valori di mercato delle rispettive tipologie;
 - in ordine al predetto "*art. 7 - Alienazioni*"', per la determinazione delle riduzioni del prezzo di stima, la misura massima degli abbattimenti, in ogni caso, deve essere contenuta entro il limite di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/1999, il quale, applicando il prevalente criterio interpretativo logico-sistematico su quello letterale, deve ragionevolmente intendersi nel senso che la riduzione applicabile al prezzo di stima non può eccedere il terzo del valore venale attuale dell'area;
3. **DI NON APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, le parti del *"Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'alienazione delle aree sdemanializzate nell'agro di Volturara Appula"*, che dovranno intendersi pertanto soppresse, come di seguito riportato:
 - "*Art. 7 - Alienazioni*", ultimo periodo, precisamente nella parte in cui recita: "*previo il parere di congruità espresso dalla commissione regionale prevista dall'art. 8 della L.R. n. 7/1998*";
 - "*Art. 15 - Abbattimenti nella prassi di alienazione*", l'intero comma 2. "*Sono cumulabili gli abbattimenti previsti per i residenti dediti, anche part-time, ad attività agricole, comunque entro i limiti massimi previsti dall'art.54 - comma 3bis - della L.R. n.54/2004.*";
4. **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate dalla gestione delle terre civiche restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino la valorizzazione del residuo demanio civico, ai sensi dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 7/1998, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, ai sensi dall'art. 24 della legge n. 1766/1927, dietro espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Volturara Appula (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE